



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 12

del 30/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COLLEGATI NEL COMUNE DI CASTEL DI SANGRO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "COGESA S.P.A.", CON SEDE LEGALE IN SULMONA, VIA VICENNE LOC. NOCE MATTEI. PROVVEDIMENTI.

L'anno DUEMILAVENTI, addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 19:05 in modalità telematica, tramite videoconferenza, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 31 marzo 2020 e s.m.i., a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, tutti in videoconferenza:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale	X	
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale	X	
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Il Sindaco introduce ed illustra l'argomento. Al termine la Presidente apre la discussione.

Fioritto Alfredo annuncia il voto favorevole sull'argomento con richiesta di precisazioni rispetto all'aumento del costo derivante dal nuovo contratto di servizio, pari al 10%, e alla durata decennale del nuovo affidamento in house che potrebbe precludere al Comune le prerogative rispetto all'impianto di Bocca di Forlì.

Dell'Erede Raffaella auspica che vi sia la possibilità della trasformazione a tempo pieno di alcune unità di personale impegnate nel servizio. Annuncia il voto favorevole.

Il Sindaco esprime soddisfazione per la convergenza espressa sull'argomento. Evidenzia che il nuovo contratto di servizio è subordinato alle decisioni che verranno assunte nei prossimi anni dall'AGIR ed evidenzia come il finanziamento ottenuto per Bocca di Forlì riguardi esclusivamente la messa in sicurezza dell'impianto, mentre la messa a norma richiede ulteriori investimenti.

Si passa alla votazione.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO E RICORDATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.12.2013 venne disposto l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, in house, alla COGESA S.p.A.;

con successiva Deliberazione n. 82 del 23/12/2014 il Consiglio Comunale deliberò:

- *1. di approvare la relazione allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, predisposta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21 della L. 221/2012 che dà conto delle ragioni per le quali Cogesa spa si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della relativa partecipata.*
- *2. di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo ente dell'allegata relazione di cui al precedente punto 1), come previsto dalla normativa in oggetto.*
- *3. di dare atto che sussistono i presupposti per l'affidamento in house alla Società Co.ge.sa spa, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema di contratto di servizio, ed agli uffici competenti gli atti conseguenti alla presente deliberazione ed in particolare la stipulazione del contratto di servizio medesimo.*
- *4. Il Sindaco, la Giunta comunale, l'Amministratore Unico della Castel di Sangro Servizi Srl e i Responsabili dei settori interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno ad adottare, ai sensi dell'art.3 comma 30 della L. n. 244/2007, tutti i provvedimenti necessari per il trasferimento, alla società in house providing Co.ge.sa SpA delle risorse umane, strumentali e dei beni immobili come identificati nella relazione, dando atto che l'operazione risulta qualificata quale cessione del ramo d'azienda costituito dai servizi del ciclo integrato dei rifiuti.*

RICORDATO che con successiva Deliberazione n. 7 del 20/01/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha stabilito:

- *Di approvare nel testo approvato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale la Convenzione per l'affidamento in house al COGESA S.p.A. di Sulmona, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio al recupero o smaltimento degli stessi e di spezzamento stradale.*
- *Di autorizzare la Castel di Sangro Servizi S.r.l. a cedere i mezzi adibiti attualmente a servizio previa redazione di stati di consistenza comprensivo del valore economico dei beni e nell'intesa che graverà sul bilancio del comune la spesa relativa alla dichiarazione di vendita mentre graverà sul COGESA S.p.A. la spesa relativa alla trascrizione sul carta di circolazione.*
- *Di autorizzare altresì la Castel di Sangro Servizi S.r.l. a mettere a disposizione del COGESA S.p.A. n. 8 addetti al servizio per la prima fase e a trasferire alla stessa n. 9 addetti all'attivazione della seconda fase nel rispetto delle disposizioni vigenti.*

- *Il responsabile del settore IV provvederà a mettere a disposizione del COGESA S.p.A. il centro di raccolta comunale e la porzione dell'autorimessa comunale mediante contratto di comodato d'uso previa redazione dello stato di consistenza e alla stipula della convenzione come sopra approvata.*

DATO ATTO che in esecuzione delle predette deliberazioni, con determinazione n. 10 del 23/01/2015 si è proceduto ad affidare in house alla società COGESA Spa avente sede in Sulmona il servizio di gestione del ciclo integrato di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di questo Comune;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2018 ad oggetto: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI. – PROVVEDIMENTI." è stato tra l'altro deliberato di:

DI ACCOGLIERE la richiesta di recesso dal servizio di spazzamento delle strade, formalizzata dal COGESA SpA, affidatario in house del servizio di "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti", in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 30.1.2013, con conseguente di revisione del contratto di servizio sottoscritto tra le parti in data 29.01.2015, consistente nello stralcio da tale contratto del servizio di spazzamento stradale e dei relativi costi, come da specchio riepilogativo dei costi All. "A" al contratto stesso;

DI APPROVARE la Relazione tecnica allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Sub. "A");

DI APPROVARE, conseguentemente, l'affidamento diretto, in house providing ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Castel di Sangro Servizi S.r.l., con sede in Castel di Sangro, P.IVA 01714910666, del Servizio di Spazzamento delle Strade;

DI FISSARE in anni 3 (tre) la durata dell'affidamento, con decorrenza dal 1° Giugno 2018, e quindi con scadenza al 31 Maggio 2021;

DI DEMANDARE alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Settori, ognuno per il proprio ambito di competenza e nel rispetto degli indirizzi forniti con la presente, l'adozione degli atti consequenziali, con particolare riferimento:

- *alla revisione del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Castel di Sangro ed il Cogesa SpA in data 29.01.2015, mediante lo stralcio da tale contratto del servizio di spazzamento stradale e dei relativi costi;*
- *alla redazione, approvazione e stipula dei contratti di servizio per l'affidamento del Servizio di Spazzamento delle Strade in favore della Castel di Sangro Servizi srl;*

DI DARE ATTO che le condizioni praticate sono state valutate e risultano convenienti per le esigenze del Comune;

DI COMUNICARE la presente deliberazione al COGESA SpA, al fine di perfezionare la revisione del contratto in essere con detta società, stralciando dallo stesso il Servizio di Spazzamento delle Strade, onde procedere con il suo affidamento in house providing in favore della Castel di Sangro Servizi srl, con decorrenza 01 giugno 2018;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 24/08/2018 ad oggetto: "affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Modifica della convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2015 in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.05.2018", con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di:

DI APPROVARE l'atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 29/01/2015 relativa all'affidamento in house al COGESA S.p.A. di Sulmona del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio al recupero o smaltimento degli stessi, che prevede e formalizza il recesso del servizio di spazzamento stradale avvenuto dallo scorso 01/06/2018, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

RICORDATO che, in forza di ciò, con *addendum* alla Convenzione per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani nonché dei servizi di trattamento e avvio a recupero o smaltimento degli stessi e spazzamento stradale, sottoscritto digitalmente tra le parti in data 05/10/2018, il compenso lordo annuo è stato rideterminato, alla luce di quanto sopra, in complessivi € 905.900,00, iva inclusa;

RILEVATO che, detto affidamento in house è scaduta il 29/01/2020, essendo lo stesso della durata quinquennale, ed avviato in data 29/01/2015;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.12.2019, con la quale tra l'altro si è deliberato:

Di stabilire, quale atto di indirizzo al Responsabile del Settore III, di provvedere alla predisposizione degli atti e procedimenti occorrenti a formalizzare il rinnovo del servizio di "Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro", mediante affidamento diretto in house in favore della società partecipata "COGESA Spa", con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei, già gestore del servizio con contratto in scadenza al prossimo 29/01/2020, in virtù del precedente affidamento avvenuto con DCC n. 82 del 23/12/2014 e successiva DGC n. 7 del 20/01/2015, ed in forza di successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/01/2015, stante il divieto per i Comuni, in applicazione della LR 36/2013 e vista la costituzione dell'AGIR, di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, con la sola eccezione della gestione diretta di detti servizi da parte dell'Ente, ovvero dell'affidamento in house degli stessi, costituendo l'house providing una forma non eccezionale, ma ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/07/2018, n. 3554), di gestione diretta, previa verifica della sussistenza in capo alle società interessate di tutti i trattati qualificanti previsti dalla legge, con particolare riguardo a controllo analogo, prevalenza (80%) dello svolgimento di attività in favore degli enti controllanti e totale partecipazione pubblica, come espressamente indicato dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, con propria nota 110916 del 16/11/2018;

ATTESO che, con Determina del Responsabile del Settore III n. 21 del 15/01/2020 si è proceduto a disporre la proroga tecnica, a far data dal 01/02/2020 per il termine di 90 giorni e pertanto fino alla data massima del 30/04/2020, alla società partecipata COGESA Spa, con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei, già gestore del servizio con contratto in scadenza al prossimo 29/01/2020, in virtù del precedente affidamento avvenuto con DCC n. 82 del 23/12/2014 e successiva DGC n. 7 del 20/01/2015, ed in forza di successiva Convenzione sottoscritta tra le parti in data 29/01/2015, a stessi patti e condizioni, dell'affidamento del servizio di "Gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro", per un importo complessivo, per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2020 di € 301.966,67;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra, detto affidamento in house è in scadenza il 30/04/2020 e che, pertanto, occorre provvedere in merito;

RICORDATO che il Comune di Castel di Sangro è socio di COGESA SpA, società per azioni a totale capitale pubblico;

CONSIDERATO che la predetta società ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (così come individuati dall'articolo 184 e dagli allegati A e D alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana;

TENUTO CONTO che COGESA SpA, con Delibera Assembleare n. 5/2016 del 29/12/2016, ha adeguato il proprio statuto alle normative sopraggiunte, ovvero al D.lgs. 175/16, ai nuovi criteri per gli affidamenti in house di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell'autorità n. 235 del 15/02/2017, in modo da rendere evidente la integrazione della fattispecie dell'affidamento *in house* anche nel sopravvenuto regime del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RICORDATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2014 del è stato approvato lo "Schema di Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/200 fra gli enti locali soci di Cogesa S.p.A. per l'esercizio congiunto del controllo analogo sulla società" e che la Convenzione in questione è stata sottoscritta in data 29/10/2014 da tutti i Comuni Soci del Cogesa S.p.A. Pertanto il Comune si è dotato degli strumenti necessari per procedere all'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti a Cogesa S.p.A.;

CONSIDERATO CHE :

- l'attività indicata nell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. rientra tra le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il punto 4.5 dell'art. 4 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
- il punto 7.3 dell'art. 7 dello Statuto della Società COGESA S.p.A. stabilisce che la società è ad esclusivo capitale pubblico e con la deliberazione di C.C. n. 14 del 25 maggio 2017 è stato approvato il regolamento su controllo analogo congiunto nei confronti della Società COGESA S.p.A.;

CONSIDERATO CHE nel con delibera Assembleare del 28/06/2019 è stato approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2018, con la quale il COGESA s.p.a., ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.lgs. 50/20156, in base a proiezioni dell'attività, dimostra il rispetto della misura dell'attività e ritenuta tale proiezione credibile;

RITENUTO quindi di dover procedere all'affidamento *in house* dei servizi di igiene urbana alla partecipata COGESA SpA, in considerazione dell'adeguamento statutario alle richiamate norme sopraggiunte, alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;

DATO ATTO che l'art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla L. 17/12/2012 n. 221, al comma 20, prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana o di igiene ambientale che ci occupa, la cui nozione è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. d) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. *Codice dell'ambiente*), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile;

VISTO CHE:

- l'art. 200 del D. Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011;
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21/10/2013 n. 36, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- ad oggi, non è stata ancora avviata l'organizzazione del servizio di che trattasi da parte dell'AGIR;

- la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, con propria nota 110916 del 16/11/2018 ha espressamente indicato che dal 01/12/2018 (data successivamente prorogata al 31/05/2019) vige il divieto per i Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, con la sola eccezione della gestione diretta di detti servizi da parte dell'Ente, ovvero dell'affidamento in house degli stessi, costituendo l'*house providing* una forma non eccezionale, ma ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/07/2018, n. 3554), di gestione diretta, previa verifica della sussistenza in capo alle società interessate di tutti i trattati qualificanti previsti dalla legge, con particolare riguardo a controllo analogo, prevalenza (80%) dello svolgimento di attività in favore degli enti controllanti e totale partecipazione pubblica;

DATO ATTO che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, nelle more dell'operatività del nuovo regime organizzativo di gestione, conservano la competenza in materia e, quindi, la legittimazione ad affidare il servizio in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria di settore, come sancito dall'art.198, comma 1 secondo periodo, del D.Lgs n. 152/2006 (Competenze dei Comuni);

TENUTO CONTO che la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20). In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;

VISTO che, in attesa che sia adottato il testo unico sui servizi pubblici di interesse generale, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:

- 1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
- 2) partenariato pubblico – privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
- 3) affidamento diretto, *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;

VISTO, in particolare, che l'affidamento *in house* "è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato. E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo *in house* di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o *longa manus* di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica" (Cons. Stato Ad. Plenaria 03/03/2008);

TENUTO CONTO che l'ordinamento europeo e nazionale ammettono l'affidamento di servizi ad organismo "in house" solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante;
- l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, "*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta*

dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

CONSIDERATO che, al fine dell'effettivo affidamento, questo Comune è chiamato ad approvare e pubblicare sul sito internet istituzionale la relazione ex art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed inviarla all'Osservatorio dei Servizi Pubblici Locali presso il Ministero per lo Sviluppo Economico;

VISTA l'allegata Relazione (Allegato A) sull'affidamento in house del servizio in argomento, predisposta dal società Cogesa SpA d'intesa con il Responsabile del Settore III Ambiente, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e dell'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, acquisita a mezzo PEC in data 14/04/2020, in atti al prot. 5754 di pari data;

RITENUTO che la predetta Relazione attesta che l'affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Castel di Sangro ad Cogesa SpA risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dagli art. 16 del D. Lgs. 175/2016 e 5 del D. Lgs. 50/2016;
- adeguata sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- adeguata sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

DATO ATTO, altresì, che la predetta Relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTO il Preventivo di servizio (Costi Operativi di Gestione – CG, Allegato B), che prevede un costo annuo per l'affidamento del servizio di che trattasi (esclusi costi di spazzamento e lavaggio delle strade, non oggetto del presente affidamento) di complessivi € 1.047.847,12 (ovvero di € 952.588,29 oltre iva al 10%), nonché lo Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo di 10 anni (Allegato C), entrambi allegati alla presente deliberazione, redatti in conformità con le prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla corretta gestione dei rifiuti solidi urbani e affidamento del ciclo integrato dei rifiuti, acquisiti a mezzo PEC in data 14/04/2020, in atti al prot. 5754 di pari data;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici:

- ha istituito, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;
- ha stabilito che l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;
- ha stabilito che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

DATO ATTO che la delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017, di approvazione delle “Linee guida n. 7 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dal citato art. 192 del D.Lgs. 50/2016”, come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017, stabilisce che:

- la presentazione dell'istanza di iscrizione presso il citato elenco risulta essere un requisito preliminare e vincolante per affidamenti diretti in favore di organismi in house ed ai sensi del punto 3.1 delle predette linee guida ANAC n. 7;
- sono legittimati a presentare le suddette istanze di iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi;

PRECISATO che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15 Gennaio 2019;

EVIDENZIATO che, ai sensi del punto 3.1 delle menzionate linee guida ANAC n. 7, nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione;

RITENUTO, per tali ragioni, di far propri in particolare gli esiti della verifica contenuti nella Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, approvando anche lo Schema di Convenzione del Contratto di Servizio per la regolamentazione dell'affidamento in house del servizio di igiene urbana;

DATO ATTO della competenza del Consiglio comunale in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) – Organizzazione dei pubblici servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore III, Paolo Di Guglielmo;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore II, Angelo Angelone;

ACQUISITO, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il parere favorevole del revisore dei conti, Dott.ssa Francesca Della Torre;

VISTI E RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 152/2006;
- il D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012;

Con votazione, indetta dalla Presidente, per appello nominale, avente il seguente risultato:

voti favorevoli: n. 13 (tredici),

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

legalmente espressi per appello nominale su n. 13 (tredici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i, intendendole interamente richiamate;

2. DI APPROVARE la relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, ed art. 192 comma 2 D.Lgs. 50/2016, illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati del Comune di Castel di Sangro in favore della società partecipata "COGESA SpA", con sede legale in Sulmona, Via Vicenne Loc. Noce Mattei (Allegato A), risultando accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata e che, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida ANAC n. 7 del 17/02/2017, vi sono quindi i presupposti legittimanti l'affidamento *in house* prescritti nell'articolo 5 del medesimo decreto, in particolare quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5;

3. DI DISPORRE che l'approvata succitata relazione venga pubblicata sul sito internet del Comune di Castel di Sangro, come disposto dal più volte citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012;

4. DI APPROVARE, quindi, la proposta tecnico-economica presentata dalla società "COGESA SpA" (Allegato B) con nota prot. n. 3071/SM del 14/04/2020, acquisita al protocollo comunale n. 5754 in pari data, recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Castel di Sangro, per la durata di 10 anni, ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui € 952.588,29 oltre per I.V.A. al 10%, e, quindi, per un totale complessivo annuo di € 1.047.847,12;

5. DI PRENDERE ATTO che, il preventivo sopra richiamato comprende costi fissi determinati sulla base del progetto e costi variabili stimati dall'affidatario ma che dovranno essere quantificati in sede di consuntivo;

6. DI DARE ATTO che le sole voci da quantificare a consuntivo, in quanto preventivamente solo stimabili, riguardano i costi di smaltimento determinati annualmente per tutti i comuni soci con delibera dell'Assemblea Consortile; per l'esercizio 2019 (ultimo approvato) sono stati così determinati:

Codice CER	Costo a tonnellata	Descrizione
CER 20 03 01	110,32 €/ton	Secco
CER 15 01 06	131,00 €/ton mediamente La tariffa è = $100 \cdot (1 + fe)$ dove "fe" è la percentuale di frazione estranea presente nel rifiuto	Imballaggi misti
CER 15 01 07	10,00 €/ton	Imballaggi in vetro
CER 20 01 01	30,00 €/ton	Carta e cartone
CER 200108	115,00 €/ton	Organico
CER 20 03 07	200,00 €/ton	Ingombranti

7. DI DARE ATTO che la spesa complessiva annua necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, come sopra determinata, verrà annualmente coperta attraverso la TARI (tariffa rifiuti), determinata come per legge;

8. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per la regolamentazione dell'affidamento *in house* del servizio di igiene urbana (Allegato C);

9. DI AFFIDARE alla società Cogesa S.p.A. il ciclo integrato dei rifiuti secondo le modalità dell'*in house providing* per le motivazioni espresse nella sopracitata relazione e nelle modalità e condizioni di cui agli allegati elaborati tecnici-amministrativi (Allegato B e Allegato C) per una durata di anni 10 e con decorrenza dal 01/05/2020 fino al 30/04/2030, e comunque fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità per

la Gestione Integrata dei Rifiuti urbani (AGIR) costituita ai sensi degli artt. 4 e 17 commi 1, 13, 14 della L.R. 21/10/2013 n. 36;

10. DI DEMANDARE alla Giunta ed al Responsabile del Settore III, per quanto di rispettiva competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti il presente, fino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso sia rispettoso della normativa in materia di ATO per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto AGIR;

11. DI PUBBLICARE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Castel di Sangro e di trasmettere la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge n. 221 del 17/12/2012. art. 34 commi 20 e 21) – “Affidamento in house del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati,” all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, tramite PEC all'indirizzo osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it;

12. DI TRASMETTERE copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a cogesaspa.sulmona@legalmail.it;

Infine, con separata votazione e con voti espressi per appello nominale:
favorevoli: n. 13 (tredici);
voti contrari: n. 0
astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 15/05/2020 al 30/05/2020.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Felice Le Donne)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 15/05/2020

Il Responsabile del Settore
(Felice Le Donne)

Allegato A

Relazione prevista ai sensi dell'art. 34 commi 20-21 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17/12/2012 n. 221 per l'Affidamento *in house* del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili, raccolte differenziate e servizi collegati nel Comune di Castel di Sangro.

Prefazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 e 22 del D.L. 18/10/2012 n. 179 e successiva conversione nella legge 17/12/2012 n. 221 viene redatta la seguente relazione al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, la economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento.

Essa è costituita dall'**allegato A1** redatto dal Comune di Castel di Sangro, nel quale vengono esplicitate le motivazioni che inducono a ritenere attualmente possibile e praticabile, sia dal punto di vista giuridico che da quello delle opportunità, un affidamento "*in house*" del ciclo integrato dei rifiuti.

Analogamente costituisce parte integrante l'**allegato A2** redatto dal Cogesa S.p.A., società partecipata da questo Comune, nel quale vengono descritte l'organizzazione ed il funzionamento della società, la dotazione impiantistica, le caratteristiche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e dei relativi costi.

Allegato A1

Ragioni della scelta dell'affidamento *in house*, economicità della gestione

A. Obbligo allo svolgimento del servizio;

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.

A. Obbligo allo svolgimento del servizio.

Con riferimento agli obblighi di servizio pubblico ed universale in tema di ciclo dei rifiuti, si consideri quanto segue.

Gli obblighi in questione, richiamati esplicitamente dall'art.34, commi 20 e 21 D.L. 179/2012 sono indiscutibilmente correlati all'impossibilità di interrompere il servizio per evidenti ragioni igienico – sanitarie e di qualità della vita nelle comunità locali.

Risulta opportuno evidenziare come da una parte sia la stessa normativa ad imporre l'obbligatorio svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dall'altra come non trovi applicazione l'opzione di concorrenza totale nel mercato di cui alla verifica antitrust già ex art. 4, cc. da 1 a 4 D.L. 138/2011, ora incostituzionale come da sentenza Corte Costituzionale 199/2012, ma pur sempre di riferimento in termini di valutazione tra l'alternativa della concorrenza totale nel mercato rispetto all'approccio con attribuzione di esclusiva ad un unico affidatario.

Circa l'obbligatorietà dello svolgimento del ciclo dei rifiuti l'art. 200 D.lgs. 152/2006 tratta del servizio come di una gestione a svolgimento obbligatorio a cura dell'ente d'ambito.

Del resto, sempre in ottica obbligatoria, in base all' art.198, cc.2 e ss. D.lgs. 152/2006 i Comuni:

- concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito;
- stabiliscono in particolare:
 - ❖ le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - ❖ le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - ❖ le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - ❖ le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - ❖ le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - ❖ le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - ❖ l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - ❖ sono tenuti a fornire alla Regione Abruzzo, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito (AGIR) tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste;

- ❖ sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 D.lgs. n. 507/1993. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex D. Lgs. n. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate.

La conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti deve essere gestito in esclusiva, evidenziandosi un ente pubblico affidante ed un affidatario unico per territorio e periodo di tempo, e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, soprattutto quando quest'ultimo sia di dimensioni piccole, può derivare dalle considerazioni che seguono.

Il ciclo dei rifiuti è caratterizzato dal seguente perimetro gestionale, come definito dalla dall'art. 1 comma 1.2 della deliberazione di ARERA n. 443/R/rif2019 del 31.10.2019 quali:

- a) spazzamento e lavaggio strade
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
- c) gestione tariffe e rapporti con l'utente
- d) trattamenti e recupero dei rifiuti urbani
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Quanto alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta più attuabile per effetto della costituzione dell'ente di governo, AGIR, ai sensi della L.R. n. 36/2013 a partire dal 31.05.2019. Per espresso parere dell'avvocatura regionale sono permessi i soli affidamenti cosiddetti "*in house*". Inoltre più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero probabilmente problemi di interferenza, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono facilmente risolvibili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi-gestore che richiederebbe un non facile coordinamento.

Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 D.lgs. 22/1997 ed ex D.lgs. 152/2006 fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972. Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina, le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n. 3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la

natura tributaria della tariffa di igiene ambientale. Nel caso del Comune di Castel di Sangro la questione è comunque superata in quanto l'Ente ha applicato la TARI (L. 147/2013).

Pertanto, non risulta quindi nemmeno sussistere uno strumento che possa legittimamente correlare, dal punto di vista commerciale, più operatori e più utenti nell'ottica della concorrenza per il mercato; il transito della remunerazione del gestore in concorrenza totale per l'erogazione di un corrispettivo comunale pare di fatto essere di impossibile attuazione. A rafforzamento di ciò vi è la previsione normativa secondo cui le tariffe del tributo devono essere determinate avendo a riguardo il piano economico-finanziario da elaborarsi annualmente a cura dell'Ente Gestore con obbligo di copertura dei costi gestionali al cento per cento, non potendo tuttavia eccedere i medesimi, prevedendo in nessun modo alcun margine di profitto inglobando il prospetto dei costi generali di gestione a consuntivo da parte del gestore.

Quanto alle altre possibili attività ambientali di igiene urbana non oggetto di affidamento *in house*, (come anche da parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 16 Maggio 2012, n. AS940, relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale del Comune di Torino (AS940), a fronte della delibera di Giunta dello stesso Comune (17.04.2012, n.ord. 78 2012 01917/064), quanto segue è da considerarsi già liberalizzato (con le precisazioni di cui alla citata delibera): selezione/trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi; trattamento dei rifiuti pericolosi prodotti da aziende; noleggio di attrezzature di raccolta e trasporto rifiuti; bonifiche di manufatti contenenti amianto; rimozione di graffiti da superfici orizzontali e verticali; analisi di laboratorio limitatamente alla composizione del rifiuto; studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori; raccolta e demolizione di carcasse di auto; rimozione, radiazione e rottamazione di autoveicoli; pronto intervento discariche abusive; derattizzazione e disinfestazione; asporto rifiuti in ossequio ad ordinanza di sgombero; posizionamento e pulizia di servizi igienici.

In esito alle considerazioni di cui sopra, pare potersi concludere che il ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati si caratterizzi per obblighi allo svolgimento del servizio, e ciò in forma di esclusiva da parte di un ente affidante ad un solo affidatario per territorio e periodo di tempo.

Con l'affidamento *in house* il Comune può esercitare il controllo effettivo su ogni profilo delle attività della partecipata che gestisce il servizio; per il tramite dei propri uffici può controllare in maniera immediata i flussi dei rifiuti di varia natura che si movimentano sul territorio; si crea incremento dell'attività di una azienda che opera sul territorio e per il territorio con conseguenti benefici sociali per lo stesso anche in termini di passaggio degli attuali dipendenti attenuando l'eventuale conflittualità sindacali.

B. Compensazioni economiche e infrastrutture di proprietà comunale messe a disposizione della Società Cogesa S.p.A.

Si consideri quanto segue in materia di compensazioni economiche (aiuti di Stato), come previsto si debba evidenziare alla luce dell'art. 34, comma 20 D.L. 179/2012.

In attuazione del pacchetto della Commissione UE di cui sopra in data 20.11.2012, è stato approvato il Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione del 25 Aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale; quest'ultimo prevede tra l'altro che, all'art.2 (Aiuti «*de minimis*»):

Sono considerati non corrispondenti a tutti i criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e pertanto esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale che rispettano le condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo.

L'importo complessivo degli aiuti "deminimis" concessi a un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non supera i 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in questione non si prevedono oneri aggiuntivi per il gestore che debbano essere compensati tramite finanziamenti OSU (Oneri del servizio universale). I costi del servizio sono interamente coperti attraverso la tariffa (TARI) pur garantendo il principio di economicità per l'utente.

Valutazione in termini di complessiva convenienza tecnico-economica della gestione assicurata da Cogesa S.p.A.

In particolare l'affidamento *in house* ha validità economica e produce benefici soprattutto perché riunisce la frammentazione della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Nel contempo si allinea con gli indirizzi politici nazionali e regionali intesi a costituire ambiti territoriali di gestione del servizio in modo da attuare un'organizzazione dello stesso che consenta economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza dello stesso. L'affidamento del servizio da parte del Comune di Castel di Sangro consentirà anche alla società partecipata di coprire un'area omogenea che comprende circa sessantaquattro Comuni del centro Abruzzo oltre a tre società, a totale partecipazione pubblica, socie quali ECO.LAN S.p.A. (che opera nella provincia di Chieti), ASM S.p.A. (che opera per il Comune di L'Aquila) e la MO.TE. S.p.A. (che opera nella Provincia di Teramo), e quindi ottimizzando il complesso dei segmenti di cui si compone il ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'affidamento *in house* del servizio alla società partecipata rappresenta la soluzione ideale per garantire un sistema più moderno e razionale che, garantendo il rispetto assoluto della più recente normativa, realizza economie, con una gestione di qualità e di piena legalità, preparando la fase finalizzata alla creazione degli ambiti territoriali ottimali che saranno definiti da parte dell'assemblea dei soci dell'AGIR, disposta con la Legge Regionale n. 36/2013.

Queste considerazioni inducono a ritenere l'affidamento *in house* del ciclo integrato dei rifiuti nel comprensorio peligno, esteso anche a tutto il centro Abruzzo, l'unica soluzione logica, razionale del servizio, coerente ed in linea con le prospettive future che la Regione delinea definitivamente.

Tutto ciò premesso, si è inteso con la presente relazione dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo posti a fondamento della decisione del Comune di affidare il servizio integrato dei rifiuti.

Quanto sopra con decorrenza presumibile dal 01.05.2020 e fino al 30.04.2030(10 anni).

L'ottimizzazione della percentuale di raccolta differenziata, già portata sopra i limiti di legge, e il raggiungimento dei nuovi obiettivi che la Comunità Europea ha definito con la direttiva 2008/98/CE ovvero "entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso", nonché con la Direttiva 815/2018 che impone il raggiungimento entro il 2030 di smaltimento in discarica solo del 10% dei rifiuti urbani,

sono obiettivi raggiungibili solo attraverso società che hanno un elevato *know how* e la giusta impostazione gestionale per il raggiungimento di questi obiettivi.

È in ogni caso doveroso precisare che la convenienza economica del Comune è da riferire alla complessiva gestione ed al complessivo costo afferente alle diverse attività e prestazioni svolte sul territorio anche in riferimento a valori di *benckmarch* o di fabbisogni standard del servizio oggetto della presente relazione.

Allo stesso modo l'offerta sconta la presa in carico da parte di Cogesa s.p.a. di alcune attività ed alcuni costi che, nell'ipotesi di ricorso al mercato, sarebbero restati in carico del Comune, quali a titolo esemplificativo i costi relativi all'organizzazione e programmazione dei servizi, alla predisposizione di capitolati ed all'espletamento delle procedure di gara, i costi relativi all'effettuazione del monitoraggio e dei controlli del territorio, attività di rendicontazione sui portali della Regione Abruzzo in merito alle quantità di rifiuti, elaborazione del MUD, attività di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dell'utente cittadini per un continuo miglioramento della performance ambientale del Comune, ecc. Non sono di minore rilevanza le eventuali considerazioni che potrebbero operarsi sui lunghi tempi, sull'iter e sulle controversie in caso di espletamento di procedura di gara europea per la scelta dell'affidatario.

Nel contempo, ai fini del corretto apprezzamento della complessiva convenienza economica, non può non essere considerato e valutato con grande attenzione il livello qualitativo di erogazione del servizio, con riferimento agli obiettivi del Comune ed ai diversi parametri qualitativi afferenti al servizio in oggetto, quali, a titolo puramente indicativo, il risultato da conseguire nella raccolta differenziata.

Dati di Produzione e Obiettivi Raggiunti

Il Comune di Castel di Sangro produce annualmente un quantitativo complessivo di rifiuti urbani ed assimilati di 3.170,28 tonnellate pari a 469,12 chilogrammi per abitante per anno (il dato medio italiano è di 517 kg/ab*a):


Popolazione al 31.12.2018		6.758		
Codice EER	Descrizione	ton/a	%	kg/ab*a
20 03 01	Secco Residuo	747,89	23,59%	110,67
20 01 08	Organico	718,30	22,66%	106,29
20 01 01	Carta	379,45	11,97%	56,15
15 01 07	Imballaggi in Vetro	337,28	10,64%	49,91
15 01 06	Imballaggi Misti	310,70	9,80%	45,98
15 01 01	Imballaggi in Cartone	163,79	5,17%	24,24
20 03 03	Terre da spazzamento	138,78	4,38%	20,54
20 03 07	Ingombranti	88,50	2,79%	13,10
20 01 38	Legno	84,84	2,68%	12,55
20 02 01	Biodegradabili	59,82	1,89%	8,85
17 09 04	Inerti	43,30	1,37%	6,41
20 01 10	Tessili	28,22	0,89%	4,18
20 01 36	RAEE - Lavatrici	24,15	0,76%	3,57
20 01 40	Metalli	16,00	0,50%	2,37

20 01 35*	RAEE - TV e Monitor	14,48	0,46%	2,14
20 01 23*	RAEE con CFC	11,22	0,35%	1,66
20 01 27*	Vernici	2,48	0,08%	0,37
20 01 25	Olii e grassi vegetali	0,82	0,03%	0,12
20 01 21*	RAEE - Tubi Fluorescenti	0,26	0,01%	0,04
TOTALE 2019 =		3.170,28	100,00%	469,12

La percentuale di raccolta differenziata negli ultimi anni è stata pari a:

- **74,4% anno 2019**
- 68,2% anno 2018
- 67,5% anno 2017
- 30,2% anno 2016 (partenza della domiciliare ad ottobre)
- 24,5% anno 2015 (anno di avvio della gestione COGESA S.p.A.)

Si noti come la gestione della società partecipata abbia dato i suoi frutti e come di anno in anno ci sia stato un miglioramento (marcato con il passaggio dalla raccolta stradale a quella domiciliare) ma in crescita anche successivamente fino ad arrivare al 74,40% nel corso del 2019.



Nell'anno 2018 la percentuale media in Italia di raccolta differenziata si attestava al 58,1%, mentre per l'area geografica di appartenenza (SUD) la percentuale si è fermata al 46,1%. Il risultato raggiunto dal Comune di Castel di Sangro pari a 68,2% segna (fonte ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani 2019):

- +22,1% rispetto al dato medio dell'area geografica
- + 10,1% rispetto al dato medio nazionale
- +0,7% rispetto al dato medio dell'area NORD

- +14,1% rispetto al CENTRO.
- + 8,6% rispetto al dato della Regione Abruzzo (59,6%)
- +17,2% sulla media della Provincia di L'Aquila (51% - fonte ORR), quindi anche in confronto con questi dati più "locali" il dato per il Comune di Castel di Sangro risulta essere ampiamente più performante.

Altro importante obiettivo raggiunto con la gestione della società COGESA S.p.A. nel ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati è quello del piano RUB.

Il PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti), approvato con DCR n. 110/8 del 02.07.2018, inerente al Piano Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. Piano RUB) avente ad oggetto "Aggiornamento del programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" al punto 17.4.2 "Gli obiettivi di Piano" sono stati definiti i nuovi obiettivi di contenimento in discarica di RUB, in recepimento della Legge n. 221/2015, entro i seguenti quantitativi:

- 173 kg/ab*a, entro il 28.12.2020
- 115 kg/ab*a, entro il 28.12.2023
- 81 kg/ab*a, entro il 28.12.2030

Come si evince dalla tabella di calcolo presente nella L.R. n. 22/2006 il calcolo del RUB per il Comune di Castel di Sangro per l'anno 2019 è stato pari a **89 kg/ab*a** in linea con gli obiettivi previsti per il 28.12.2023, un dato sicuramente molto importante.

DESCRIZIONE VOCI ALGORITMO di cui all'all. C alla L.R. 22/2006	u.m.	Castel di Sangro
Pop. Res. (01gen2019)	n°	6.758
Pop. Res. (01gen2019) fluttuazione estiva	n°	264
Pop. Totale	n°	7.022
Totale Conferimenti	ton	3.170
Raccolta differenziata	ton	2.240
% Raccolta differenziata totale	%	70,67
RUBteorico (calcola L.R. 22/2006 - All. C)	ton	2.061
RUBseparato da RD (FORSU)	ton	1.434
% RUB sul Totale dei conferimenti (A)	%	45,25
RUBresiduo (calcolati L.R. 22/2006 - All. C)	ton	626
Rifiuto indifferenziato (31dic2010)	ton	930
RUB nel Rifiuto indifferenziato	%	67,34
RUBavviato al Trattamento	ton	1.434
RUBavviato a smaltimento	ton	626
Pop. Res. (01gen2019)	n°	6.758
Pop. Res. (01gen2019) fluttuazione estiva	n°	264
Numero di abitanti	n°	7.022
RUBprocapite avviato a smaltimento	kg/ (ab*a)	89

Dalla tabella merceologica si evince che il secco residuo prodotto dal Comune di Castel di Sangro è pari a 747,89 tonnellate (anno 2019) che rappresenta il 23,59% del totale di R.U.. Il suddetto rifiuto viene conferito presso l'impianto di trattamento meccanico e biologico del COGESA e dopo trattamento circa l'80% viene smaltito in discarica (come 19 12 12 e 19 05 03) per un quantitativo di circa 598,31 tonnellate che rappresenta circa il 18,87% del totale dei rifiuti prodotti. Si consideri che il dato del Comune è di molto inferiore rispetto al dato medio per l'Abruzzo che è pari al 38% (fonte ISPRA), dell'area geografica SUD (36%) e con il dato medio nazionale del 22%. Questa

percentuale dovrà scendere, secondo quanto prevede la Direttiva 850/2018/UE che modifica la Direttiva 1999/31/CE, al 10% entro il 2035.

Il dato pro capite di smaltimento è un indicatore utile a monitorare efficacemente la modalità di gestione dei rifiuti urbani. In Italia, nel 2018, lo smaltimento in discarica pro capite è pari a 107 kg/ab*a mentre per il Comune di Castel di Sangro il dato è pari a 88,53 kg/ab*a ben al disotto della media nazionale ed è ancor più evidente se si confronta con la macroarea del SUD dove il dato è pari a 162 kg/ab*a, al CENTRO con 133 kg/ab*a mentre il NORD risulta più performante con un dato pari a 56 kg/ab*a. Per la Regione Abruzzo il dato è pari a 173 kg/ab*a (il doppio del dato pro capite riscontrato per il Comune di Castel di Sangro).

Sulla base dei dati tecnici su indicati emerge complessivamente una gestione efficace ed efficiente operata dalla società COGESA S.p.A. attraverso il raggiungimento di importanti obiettivi di legge nella gestione dei rifiuti quali:

- raccolta differenziata pari al 74,4% (2019) superiore al limite di legge previsto al 65%;
- quantitativo di rifiuti biodegradabili conferiti in discarica pari a 102 kg/ab*a rispetto al limite di legge imposto a 115 kg/ab*a e già in linea con gli obiettivi previsti al 31.12.2023;
- quantitativo di rifiuti conferiti in discarica pari a 88,53 kg/ab*a inferiore al dato medio nazionale, di macroarea e locale.

La popolazione residente, fonte ISTAT, nel Comune di Castel di Sangro al 31.12.2018 è pari a 6.758. Ciò vuol dire una produzione di rifiuti pro capite pari a 469,12 kg/ab*ab*anno.

La produzione pro capite (fonte ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani anno 2018) è stata per l’Abruzzo pari a 460,20 kg/ab*ab*anno mentre quella dell’Italia pari a 499,70 kg/ab*ab*anno.

Il costo annuale che sostiene il Comune di Castel di Sangro nei confronti della società partecipata COGESA S.p.A. per l’intero ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati è pari, come da ultima delibera di Consiglio Comunale, a 1.179.365 € comprensivo di iva (comprensivo anche di 150.000 € per lo spazzamento meccanizzato e manuale affidato ad altra società in house).

I parametri presi a riferimento da ISPRA per analizzare l’economicità del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati sono:

- **€/ton** parametro che tiene conto anche della vocazione turistica di un Comune. Per il Comune di Castel di Sangro questo indice è pari a 372,00 €/ton. La media nazionale è pari a 350,00, nelle macroarea del NORD pari a 309,50, per il CENTRO pari a 373,80 e per il SUD pari a 406,60 €/ab*ab*anno. A livello locale, Regione Abruzzo, il dato si attesta a 353,40 €/ab*a. Il dato del Comune di Castel di Sangro risulta essere inferiore alla media della Regione Abruzzo (-3,40 €/ton), della macro area di appartenenza (SUD) (-34,60 €/ton) e del CENTRO (-1,80) mentre risulta essere superiore alla macro area del NORD (+62,50 €/ton) ed alla media nazionale (+ 22,00 €/ton) (fonte dati ISPRA – Rapporto Rifiuti 2019).

Area Geografica	€/ab*ab*anno
NORD	309,50
CENTRO	373,80

SUD	406,60
Comune di Castel di Sangro	376,55
ITALIA	350,00

- **€/abitante*anno** che per il Comune di Castel di Sangro è pari a 174,51. La media nazionale è pari a 174,65 kg/ab*a praticamente identica, a livello territoriale questo dato è pari a 154,47 per la macroarea del NORD, 208,05 per il CENTRO e 186,26 per il SUD. A livello locale, Regione Abruzzo, il dato medio è pari a 167,90 €/ab*anno. Ovviamente questi dati risentono anche del tipo di raccolta (stradale, di prossimità o domiciliare).

Area Geografica	€/abitante*anno
NORD	154,47
CENTRO	208,05
SUD	186,26
Comune di Castel di Sangro	174,51
ITALIA	174,65

Anche dal punto di vista dell'economicità il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati erogato dal COGESA S.p.A. mostra un allineamento al dato medio nazionale mentre è migliorativo se confrontato con la macroarea di riferimento.

Si vuole ricordare infine che il COGESA eroga tutti i servizi attinenti al ciclo integrato quali: raccolta domiciliare e gestione di un Centro di Raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti finalizzati al recupero e allo smaltimento nonché la fase residuale di smaltimenti per i rifiuti ad oggi non avviabili a recupero.

Allegato A2

Relazione prodotta dal COGESA S.p.A.

1. Premessa

Il COGESA S.p.A., società totalmente partecipata da Comuni, è ad oggi il gestore del ciclo integrato dei rifiuti, dalla raccolta e trasporto dei rifiuti al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento in moltissimi Comuni soci, circa 64.

La medesima società svolge la sua attività nel seguente modo:

- procede all'acquisto di beni e servizi, nonché all'appalto dei lavori ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla base di un Regolamento interno;
- procede al reclutamento del personale ed al conferimento degli incarichi secondo criteri e modalità predeterminati in appositi regolamenti adottati nel rispetto dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii e dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e secondo le direttive del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- è munita di uno statuto societario perfettamente in linea con la normativa e/o giurisprudenza comunitaria e nazionale per legittimi affidamenti "*in house*", con particolare riferimento alla esclusività pubblica dei soci, alla prevalenza delle attività svolta a favore dei soci, rispettata comunque nell'ambito della esigenza economica dell'utilizzo ottimale della dotazione impiantistica, anche sulla base del piano regionale dei rifiuti, al controllo analogo che i soci vogliono concretizzare;
- si impegna a conseguire economie di scala nella gestione con riferimento alla intera durata programmata dell'affidamento ricevuto. Le economie potranno riferirsi in parte alle spese generali dell'azienda, all'ottimizzazione delle risorse sia umane che strumentali. Le economie così realizzate verranno destinate alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al servizio.

Il COGESA S.p.A. in quanto società totalmente ed esclusivamente pubblica, ha la possibilità di usufruire di finanziamenti pubblici (statali, regionali e provinciali) per effettuare investimenti nel settore (ad esempio, come in passato, relativi a: piattaforma di tipo "A", ampliamento discarica, impianto di trattamento meccanico e biologico, stazioni ecologiche, impianto di cogenerazione di energia elettrica da biogas di discarica, ecc.), acquisto di attrezzature e veicoli e/o innovazioni tecnologiche che possono aumentare la qualità del servizio e/o abbatterne i costi, rimodulando eventualmente gli importi del contratto di servizio in corso d'opera

Inoltre ha in dotazione il complesso impiantistico per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti urbani: Stazioni Ecologiche (in seguito S.E.), Centri di Raccolta (in seguito CdR), impianto di valorizzazione e recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata cosiddetta Piattaforma di Tipo "A" (in seguito PTA), impianto di trattamento meccanico e biologico (in seguito TMB) propedeutico al successivo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi (in seguito discarica), e contratti con impianti che producono compost di qualità. Su quest'ultima linea il COGESA è beneficiario di un finanziamento fondi CIPE di 2.500.000 € per un radicale

revamping impiantistico finalizzato fundamentalmente alla conversione del tipo di attività che esso svolge ovvero a seguito di questo revamping l'impianto si configurerà come un impianto di recupero (di materia e di energia) e non più come impianto di trattamento propedeutico allo smaltimento. Con tale ristrutturazione si stima di conferire in discarica solo una piccola parte residuale del rifiuto in ingresso all'impianto in linea con la direttiva 850/2018 che impone ai Stati membri l'obbligo del conferimento in discarica nella misura del 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035.

Il Comune potrà così realizzare la completa esternalizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ad un unico gestore e non segmentando le attività di cui esso è composto ad una pluralità di soggetti ottenendo così economie di scala rispetto ad altre soluzioni.

2. Dotazione Impiantistica

L'attuale dotazione impiantistica COGESA S.p.A., autorizzata dalla Regione Abruzzo con provvedimento A.I.A. n. 9/11 del 09.12.2011, risulta così costituita da:

- **piattaforma di tipo "A"(PTA)** per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, plastica, vetro, RAEE, organico, ecc.) per una potenzialità annua di 20.000 tonnellate; considerando che la percentuale di raccolta differenziata nella provincia di L'Aquila è ferma al 52% (riferimento Rapporto Rifiuti Regione Abruzzo anno 2018) si calcola che la produzione di frazioni da avviare a recupero, è pari a circa 68.000 tonnellate anno su un totale di RU della provincia di 131.000 tonnellate. Ciò significa che la PTA con la potenzialità attuale copre il fabbisogno provinciale per circa il 29,40%; questo dato andrà a scendere per l'aumento di produzione di rifiuti proveniente da raccolte domiciliari; ragion per cui anche per questa sezione impiantistica è previsto un revamping impiantistico per aumentare la potenzialità a 32.000 tonnellate;
- **impianto di trattamento meccanico e biologico (TMB)** del rifiuto indifferenziato codificato al CER 20 03 01 per una potenzialità annua di **47.736 tonnellate** che per l'attuale produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato presente nella provincia di L'Aquila (circa 238 kg/ab/anno – abitanti 301.910 – RUI 71.801) equivale a soddisfare un bacino di utenza pari ad una popolazione equivalente di circa 200.571 abitanti (circa il 66,43% dell'intera provincia); questo dato andrà aumentando per lo sviluppo delle raccolte domiciliari, che comportano maggiore percentuale di raccolta differenziata, e quindi minori conferimenti al trattamento; si stima già nel triennio 2020-2022 che la produzione del R.U.I. sarà equivalente alla potenzialità dell'impianto di T.M.B. del COGESA S.p.A. il quale potrà garantire l'attività di trattamento e smaltimento di tutta la Provincia di L'Aquila (circa 300.000 abitanti);
- **discarica per rifiuti non pericolosi** per una volumetria complessiva di 330.000 mc e la cui durata, stimata per lo stato attuale di raccolta di rifiuti urbani, è di circa 10 anni; è l'unica discarica di Piano Regionale presente ed in esercizio nella Provincia di L'Aquila ed una delle poche esistenti in ambito Regionale.

3. Caratteristiche Tecniche delle attività del Ciclo integrato dei Rifiuti e Costi Relativi

3.1 Caratteristiche Tecniche del Servizio di Raccolta e Trasporto e Costi relativi

Il servizio di raccolta è svolto secondo i seguenti parametri:

- l'organizzazione del servizio è stata pianificata in relazione ai seguenti parametri di progetto come: numero di utenze domestiche e non domestiche, fabbisogno delle specifiche attività non domestiche e dell'amministrazione richiedente, rete stradale, accessibilità delle strade, presenza di gradini, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro, specificità degli automezzi di raccolta, esistenza di centri di raccolta o stazioni ecologiche, attrezzature per il funzionamento dei centri di raccolta o stazioni ecologiche, produzione dei rifiuti urbani, obiettivi di legge da raggiungere di raccolta differenziata, ecc;
- il CCNL applicato per la valutazione economica del fabbisogno di personale è utilizzato il CCNL di Utilitalia;
- Il costo orario industriale per attrezzature ed automezzi impiegati è determinato dalla contabilità analitica;

La Società Cogesa S.p.A. impronta la sua attività a principi di economicità ed efficacia.

Il costo totale del personale della Società ammonta al 40% circa (dato previsionale 2019) circa del valore totale della produzione.

In caso di affidamento del servizio la società si impegna ad assorbire personale già addetto al servizio in relazione al suo progetto di servizio. Ciò come strumento di tutela della occupazione.

I ricavi totali per materiali derivanti dalla raccolta differenziata ammontano ad una media percentuale del 4,11% rispetto al totale della spesa.

Il Cogesa S.p.A. fornisce inoltre ai Comuni una filiera completa del servizio, dalla raccolta e trasporto, al trattamento e conferimento in discarica e può utilizzare economie derivanti da analoghi conferimenti di servizio per gli altri Comuni soci della società nell'ambito di un bacino di utenza economico e naturale, che attualmente è stimato in circa 90.000 abitanti distribuiti su un territorio esteso di 2.500 km² circa.

3.2 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini del Recupero e Costi/Ricavi relativi

Il COGESA S.p.A. ha in dotazione diversi impianti dedicati al recupero delle frazioni secche provenienti dalla raccolta. Essi si articolano, fundamentalmente, su due livelli di organizzazione logistica/impiantistica.

Un primo livello rappresentato dalle SE/CdR e un secondo livello, finale, rappresentato dalla Piattaforma di Tipo "A" il quale rende pronto il rifiuto per essere recuperato o già materia prima seconda quest'ultimo impianto in fase di revamping.

Sono previste la realizzazione di altre stazioni ecologiche oltre quali quella di Scoppito e il completamento di altre 6 già in esercizio. Non si esclude la possibilità di realizzarne altre nella ipotesi di espansione territoriale della Società, con ingresso di altri Comuni soci affidanti il servizio del ciclo integrato dei rifiuti.

Questa tipologia di impianto permette non solo abbattere costi di trasporto altrimenti effettuato con automezzi di piccola taglia, ma permette di servire gli utenti cittadini in ogni momento.

La Piattaforma di Tipo "A" è un impianto in cui convergono i rifiuti provenienti dalle Stazioni Ecologiche e direttamente dal servizio di raccolta. Tale impianto pubblico dedicato al recupero e la valorizzazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato è unico nel suo genere nella Provincia ed uno dei pochi presente nel territorio regionale.

Il sistema tariffario di questo specifico impianto risulta essere complesso e variegato in quanto sia la lavorazione che il recupero sono articolati secondo procedure di analisi e di selezione differenti per quanto riguarda la specificità del rifiuto da avviare a recupero come ad esempio carta, cartone, plastica (monomateriale, multimateriale leggero, multimateriale pesante, vetro, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti, organico, ecc.).

Il COGESA S.p.A. applica ad ogni materiale conferito una tariffa di selezione, pressatura e stoccaggio ed allo stesso tempo rende al Comune conferitore, che abbia delegato la società nei confronti dei Consorzi di Filiera appartenenti all'accordo ANCI-CONAI (COMIECO, CO.RE.PLA., CO.RE.VE., Rilegno, CiAl, CNA, RAEE, ecc.), il contributo che gli stessi consorzi di filiera riconoscono, sulla base dei rispettivi allegati tecnici vigenti nel tempo al soggetto delegato. Si allega alla presente il sistema tariffario ad oggi vigente presso la Piattaforma di Tipo "A" del COGESA S.p.A. per Comuni soci e non soci ed i rispettivi contributi provenienti dai Consorzi appartenenti all'accordo ANCI-CONAI:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Tariffa di Conferimento per i Soci (€/ton)	Tariffa di Conferimento per i non Soci (€/ton)	Contributi dai Consorzi di Filiera (€/ton)
15 01 01	Imballaggi Cartone (1)	50,00	55,00	Come da documento tecnico allegato all'accordo quadro ANCI CONAI
20 01 01	Carta (1)	30,00	33,00	
15 01 02	Imballaggi in plastica – Monomateriale (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Leggera (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti Multimateriale Pesante (2)	100,00*(1+Fe)	110,00*(1+Fe)	
15 01 07	Imballaggi in vetro (3)	10,00	12,00	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	200,00	220,00	

- (1) = Sulla base dei risultati determinati dall'analisi di qualità del rifiuto conferito, la percentuale definita come **scarto** che non è ravvisabile nell'elenco dei rifiuti catalogati come **20 01 01 e 15 01 01** sarà applicata una tariffa di smaltimento in discarica pari a **100,00 €/ton**. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.
- (2) = Dove **Fe** indica la percentuale di frazione estranea o scarto presente nel materiale conferito, risultante da analisi merceologiche condotte in contraddittorio. Su tale percentuale non sarà percepito il contributo derivante dall'accordo ANCI – CONAI.
- (3) = Si applicano i criteri di individuazione descritti nell'allegato tecnico Vetro dell'accordo ANCI-CONAI.

3.3 Caratteristiche Tecniche del Trattamento ai fini dello smaltimento e costi relativi

L'impianto trattamento meccanico e biologico rende il rifiuto indifferenziato conforme per essere conferito in discarica ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 (di recepimento della direttiva discariche 99/31/CE) e del D.M. del 27.09.2010 "*Criteri di Ammissibilità per i rifiuti in discarica*" e ss.mm.ii.. Questo impianto ha beneficiato di un importante contributo da parte della Regione Abruzzo di 2.500.000 sulla base della delibera n. 5/2016 del CIPE. Tale finanziamento servirà a fare un revamping dell'intero impianto finalizzando lo stesso a diventare un impianto di recupero di materia e di energia con la produzione di CSS (Combustibile Solido Secondario) come da PRGR.

Il costo complessivo delle operazioni di trattamento, smaltimento, tributo regionale ed altri oneri escluso IVA per l'anno 2019 è pari a:

- 125,00 €/ton per i Comuni non soci;
- 110,32€/ton per i Comuni soci che non hanno raggiunto le percentuali previste dalla normativa nel corso dell'anno 2018;
- 105,72 €/ton per i Comuni soci che nel corso dell'anno 2018 hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa vigente in materia.

Ad oggi sono le tariffe più basse praticate nella Regione Abruzzo.

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE - Comune di Castel di Sangro - 2020

CCND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati	86 materie di consumo e merci		87 Servizi		88 Godimento beni di terzi		89 Personale		B11 Variazioni rimanenze	B12 accanton. per rischi	B13 altri accantonam.	B14 Oneri diversi	TOTALE	TOTALE con IVA
	€	%	€	%	€	%	€	%						
CSL - Costi di spazi e Lavaggio strade e aree pubbl.	21,24	100%	6.573,78	100%	1.233,10	100%	1.233,10	100%			5.386,70	355,18	13.570,00	14.977,00
CTR - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	16.228,71	100%	9.607,97	100%	93.710,11	100%	93.710,11	100%			17.327,23		136.874,02	150.561,43
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	96,69	100%	25.978,66	100%	5.613,67	100%	5.613,67	100%			24.572,87	1.616,95	57.828,84	63.611,72
AC - Altri costi												155.429,00	155.429,00	170.971,90
Totale CCND	16.346,65		42.160,41		100.556,88		100.556,88				47.236,79	157.401,13	363.701,86	400.072,05
CCD - Ciclo della raccolta differenziata														
Frazione Organica (FO/SU)	44.937,34	100%	26.302,30	100%	207.243,57	100%	207.243,57	100%			48.384,77		326.867,92	359.554,72
Carta	10.159,75	100%	5.946,61	100%	46.855,06	100%	46.855,06	100%			10.939,16		73.900,57	81.290,63
Plastica	20.319,49	100%	11.893,21	100%	93.710,11	100%	93.710,11	100%			21.878,33		147.802,15	162.581,26
Vetro	4.137,11	100%	2.582,16	100%	24.563,67	100%	24.563,67	100%			4.238,82		35.521,75	39.073,93
Verde														
Ingonfanti														
Altre tipologie														
Contributo CODMA (a dedurre)	79.553,68		46.724,28		372.372,36		372.372,36				85.441,08	-	494.415,51	543.868,06
Totale CCD	79.553,68		46.724,28		372.372,36		372.372,36				85.441,08	-	494.415,51	543.868,06
CTR - Costi di trattamento e riciclo														
Frazione Organica (FO/SU)	41.400,00	100%		100%									41.400,00	45.540,00
Carta e cartone	833,34	100%	793,41	100%	6.651,51	100%	6.651,51	100%		26,14	3.745,59		12.050,00	13.255,00
Plastica	1.665,58	100%	1.545,55	100%	13.202,76	100%	13.202,76	100%		49,86	4.136,25		20.600,00	22.660,00
Vetro		100%	633,44	100%	285,69	100%	285,69	100%			150,87		1.070,00	1.177,00
Verde		100%	3.349,92	100%				100%					3.349,92	3.684,91
Ingonfanti		100%	13.000,00	100%				100%					13.000,00	14.300,00
Farmaci		100%		100%				100%						
Filtri olio		100%		100%				100%						
Inerti		100%	759,00	100%				100%					759,00	834,90
Legno		100%		100%				100%						
Pile		100%		100%				100%						
Pneumatici		100%		100%				100%						
Sabbia		100%		100%				100%						
Toner		100%		100%				100%						
Oli minerali		100%		100%				100%						
Rifiuti abbandonati		100%		100%				100%						
Cimiteriali		100%		100%				100%						
Verruci e solventi		100%	2.232,00	100%				100%					2.232,00	2.455,20
Altri tipi		100%		100%				100%						
Entrate da recupero (a dedurre)														
Totale CTR	2.498,92		63.713,33		20.139,97		20.139,97				76,00	-	94.460,92	103.907,01
Totale CG	94.399,25		152.598,02		493.069,21		493.069,21				76,00	140.710,58	952.588,29	1.047.847,12

COMUNE DI _____

ALLEGATO "C"

(Provincia di L'Aquila)

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti

L'anno duemilaventi addì ___ del mese di _____ nella residenza del Comune

di CASTEL DI SANGRO(AQ), sono presenti:

> _____, nato a _____ (____) il
____/____/____, nella sua qualità di Responsabile Ufficio Tecnico del
Comune di CASTEL DI SANGRO(AQ), il quale dichiara di agire nel
presente atto esclusivamente in nome e per conto ed interesse dell'ente
che rappresenta;

> Avv. Vincenzo Margiotta, nato a Popoli (Pe) il 10/08/1970, il quale, nella
sua qualità di Amministratore Unico della COGESA S.p.A. con sede in
Sulmona, via Vicenne – loc. Noce Mattei, dichiara di agire e stipulare in
qualità di rappresentante legale in nome, per conto ed interesse della
Cogesa S.p.A.:

Si premette

-che il Comune di CASTEL DI SANGRO è un socio della società Cogesa
SpA, società partecipata in maniera totalitaria da Enti Locali;

-che con delibera consiliare del Comune di CASTEL DI SANGRO n° 29 del
30/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati sia lo schema di
'Convenzione per l'esercizio in forma congiunta del controllo analogo sulla
Società Cogesa SpA da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs
n. 267/2000;

- che con delibera consiliare n. ___ del ___/___/____, il Comune di CASTEL DI
SANGRO ha approvato la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, commi 20 e

21, del D. Lgs. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per l'affidamento IN HOUSE del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e lo schema di 'Contratto di Servizio' demandando alla Giunta Comunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari;

-che la suddetta relazione è stata preliminarmente ed utilmente pubblicata sul sito internet del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 34 del D. L. 179/2012;

-che la Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Cogesa SpA è stata sottoscritta da tutti i Comuni Soci;

-che la Giunta Comunale, con deliberazione n. del / / , ha approvato il preventivo-progetto del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Comune di CASTEL DI SANGRO i quali atti rimangono aggregati alla presente come parti sostanziali ed integranti;

-che Cogesa, nel rispetto della norma, ha proceduto alla formale iscrizione presso l'ANAC previsto dall'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, le parti stabiliscono quanto segue:

1) **Premesse:**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2) **Oggetto e descrizione del servizio:**

Il Comune di CASTEL DI SANGRO, in esecuzione della delibera di cui in premessa, affida con il sistema dell'in house al COGESA S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati con la modalità di raccolta domiciliare o cosiddetta "porta a porta". La raccolta comprende anche le zone a case sparse e frazioni. Le caratteristiche quantitative e qualitative del servizio sono descritte in maniera specifica nell'offerta approvata (allegato

B), che firmato dalle parti, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) Durata della convenzione:

La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data del __ / __ / ____, fatto salvo minor termine conseguente all'attuazione delle disposizioni della LR. 36/ 2013 relative all'affidamento del servizio da parte dell'AGIR, nonché per i motivi di cui al successivo punto 17.

4) Eventuale sviluppo del servizio (perimetro gestionale PGa e miglioramento della qualità della prestazione OLa del MTR - ARERA)

Qualora nuove esigenze dovessero manifestarsi o a richiesta del Comune o per disposizioni normative, si procederà a revisione della presente convenzione in virtù delle disposizioni del nuovo modello tariffario per la determinazione delle tariffe pubblicato da ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – il 31.10.2019 ed esecutivo a partire dal 2020.

5) Obblighi e responsabilità del COGESA:

Il Comune non potrà in nessun caso essere chiamato in giudizio per i rapporti che intercorrano tra il personale di Cogesa ed il COGESA stesso. Il COGESA S.p.A. Al fine di ottimizzare le attività di raccolta domiciliare, il Cogesa potrà indire una gara di evidenza pubblica per la gestione di segmenti del ciclo integrato dei rifiuti quali: spazzamento stradale e/o raccolta dei rifiuti.

6) Modalità di esecuzione dei servizi:

I servizi saranno espletati secondo le disposizioni comunali sulla viabilità, con le modalità indicate nell'offerta tecnica (allegato B) e comunque secondo gli standard di servizio attualmente erogati. Ogni variazione al servizio in essere sarà regolamentato in contraddittorio secondo quanto previsto dal

MTR di ARERA. In caso di precipitazioni nevose il Comune dovrà provvedere allo sgombrò della neve, al fine di garantire il normale processo di svuotamento dei mastelli e dei cassonetti. I rifiuti raccolti dal COGESA saranno conferiti normalmente presso l'impianto COGESA di Sulmona, fatta salva diversa e concordata decisione.

7) Interruzione del servizio per causa di forza maggiore:

Nell'ipotesi di interruzione del servizio, per causa di forza maggiore e interruzioni stradali dovute a lavori in corso, che determineranno l'impossibilità di accesso ai punti di presa, il Comune dovrà darne notizia al COGESA, il quale procederà all'accertamento dei fatti e redigerà un verbale in collaborazione con il Comune. Il COGESA dovrà in ogni caso, d'intesa con il Comune, porre in essere tutti i provvedimenti necessari per consentire la prosecuzione del servizio e per evitare danni all'utente finale. Eventuali maggiori costi attribuibili per mancata vigilanza e collaborazione da parte del Comune e del Comando dei Vigili Urbani, previa tempestiva e formale contestazione e redazione di un verbale di tentata conciliazione tra le parti, saranno richiesti a rimborso al Comune.

8) Norme di comportamento:

La raccolta e il trasporto di tutti i rifiuti, di cui alla presente convenzione, dovrà essere eseguita con la massima accortezza, in modo da evitare ogni dispersione, esalazione e offesa al decoro cittadino. I mezzi per la raccolta e il trasporto dovranno sostare solo per il tempo necessario al caricamento dei rifiuti; qualora si dovessero rendere necessari trasferimenti da un mezzo ad un altro, gli stessi dovranno essere effettuati in luoghi riservati in modo da non intralciare il traffico veicolare. Il personale dovrà mantenere in servizio

un contegno irreprensibile e decoroso. Il COGESA dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi e salariali, nonché tutte le norme vigenti in materia previdenziale e assicurativa concernente i rapporti di lavoro.

9) Personale - Beni mobili ed immobili

· Come già disciplinato nel T.U. sulle partecipate e nel codice civile, la Società Cogesa SpA procederà a riassorbire n. __ unità operativa (come da elenco) e già in distacco presso la medesima società con le opportune variazioni del costo di servizio (PEF) le quali, come previsto dalla legge, all'esito della conclusione per ogni motivo o giustificazione del servizio torneranno in capo alla Castel di Sangro Servizi e/o al Comune o al futuro gestore.

Il Comune mette a disposizione in comodato d'uso gratuito il proprio centro di raccolta in località "Lo Speno" e parte del capannone adiacente per il rimessaggio degli automezzi finalizzato all'ottimizzazione del servizio sotto il profilo tecnico-organizzativo che economico.

10) Autoregolamentazione del diritto di sciopero:

Nel caso il servizio risultasse ridotto o annullato a causa di sciopero, lo stesso dovrà essere recuperato posticipatamente senza che ciò dia diritto a compensi aggiuntivi. In ogni caso verranno applicate le norme di cui all'art. 2 della legge n° 146/1990, regolanti la materia. Sarà cura del COGESA comunicare al Comune gli eventuali scioperi che venissero indetti dalle OO.SS. aziendali, provinciali, regionali o nazionali.

11) Corrispettivo:

Il corrispettivo che il Comune verserà al COGESA, per tutti i servizi oggetto del presente contratto, resta determinato, tenuto conto, tra gli altri ed in

particolare, degli elementi di costo di seguito riportati e dando atto che tra di essi, è compreso nel costo del servizio i seguenti servizi:

- ✓ Incontri alla cittadinanza per la formazione/informazione e sensibilizzazione al nuovo modello organizzativo della raccolta domiciliare,
- ✓ Attività di compilazione del software O.R.SO. e di compilazione del MUD;
- ✓ Consumi e manutenzioni per beni, mezzi e attrezzature proprie, acquisite o in comodato;
- ✓ Oneri del personale;
- ✓ Oneri e servizi diversi (noleggi, assistenze, acquisto servizi, ecc.);
- ✓ Ammortamenti ed eventuali oneri finanziari;
- ✓ Spese generali;

Pertanto verranno emesse due fatture. Una per il servizio di raccolta e trasporto ed una per gli oneri di trattamento per il recupero e per lo smaltimento che dipenderà dalla effettiva produzione dei rifiuti urbani ed assimilati e quindi dalla loro qualità secondo i pesi che verranno rilevati a destino e dalle analisi merceologiche che saranno periodicamente effettuate in contraddittorio con un rappresentante dell'Ente Comune di Castel di Sangro

I ricavi della vendita dei materiali suscettibili di recupero sono incamerati per il tramite del Cogesa S.p.A., dal Comune che delegherà il Cogesa S.p.A. per tutte le convenzioni dell'accordo ANCI-CONAL valutati secondo il nuovo MTR di ARERA.

Il corrispettivo sarà annualmente rivalutato secondo il metodo i dettami

delMTR – Metodo Tariffario del servizio integrato dei Rifiuti- di quanto previsto dagli indici ISTAT nonché da eventuali variazioni del costo della manodopera dovuti ad aumenti contributivi obbligatori INPS/INAIL, e a rinnovi contrattuali CCNL, che si dovessero verificare anche dopo la firma della presente convenzione, comporteranno l'immediato adeguamento del corrispettivo in proporzione alle ore effettive di impiego, con applicazione dei coefficienti determinati da UTILITALIA e dalle normative contributive. Il corrispettivo per l'intero ciclo integrato resta determinato per tutti i servizi oggetto del presente contratto in complessivi

€

(diconsi

/) oltre IVA per ciascun anno. La

somma annua di cui sopra è stimata in quanto la parte variabile (conferimento rifiuti) risulta solo stimata. Le somme come sopra determinate saranno corrisposte in rate mensili su presentazione delle relative fatture, vistate dal responsabile del servizio ai fini del riscontro del regolare svolgimento dei servizi. I corrispettivi saranno incamerati dal Comune di CASTEL DI SANGRO, nella misura definita in applicazione del metodo MTR di ARERA, portandolo in detrazione sulla fattura relativa ai conferimenti in mensilità sulla base del dato stimato. A fine anno saranno determinati i conguagli sulla base delle effettive produzioni dei rifiuti differenziati e della qualità merceologica degli stessi. Si dà atto che la determinazione dei corrispettivi sarà preceduta da un'analisi di congruità dalla quale discendono obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tali obiettivi possono aggiungersi quelli più specificatamente qualitativi che andranno monitorati. Le parti, pertanto, concordano sull'opportunità di

effettuare una verifica periodica oggettiva qualitativa sulla gestione e sulla congruità dei costi dei servizi previsti nella presente convenzione, restando salva quindi, la possibilità, di revisionare i summenzionati corrispettivi qualora fosse verificato di comune accordo in sede di Comitati Tecnici di Valutazione (CTV), che l'espletamento delle prestazioni, di cui all'oggetto della presente convenzione, abbia subito delle variazioni significative indipendenti dalla volontà delle parti. Il servizio integrativo svolto in occasioni di particolari manifestazioni e/o festeggiamenti sarà svolto e retribuito separatamente da parte del Comune, previa adozione dei necessari atti amministrativi.

12) Conferimento Rifiuti Urbani - RR.UU. - presso impiantistica del COGESA:

Il COGESA conferirà i rifiuti raccolti in maniera differenziata presso la Piattaforma di tipo "A"; il rifiuto residuo sarà conferito presso l'impianto di trattamento meccanico-biologico TMB del COGESA di Sulmona, polo tecnologico autorizzato con provvedimento della Regione Abruzzo AIA n. 9/11 del 09.12.2011.

I costi di conferimento, trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti conferiti sono a carico del Comune e sono stati stimati nel progetto tecnico offerto al Comune di CASTEL DI SANGRO.

13) Modalità di pagamento:

La fatturazione avverrà mensilmente ed in modo posticipato rispetto all'inizio del servizio: il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Trascorso tale termine verranno addebitati gli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse

legale.

14) Evoluzione del servizio:

Le parti concordano che in futuro verranno prese in considerazione soluzioni legate all'evoluzione dei mezzi di raccolta, alle esigenze del territorio, a modifiche normative che rendano il servizio sempre più razionale, economico e consono alle richieste dell'utenza. Le variazioni, in più e in meno, delle specifiche tecniche del servizio, comporteranno automatiche variazioni in più e in meno del costo del servizio sempre nel rispetto del MTR.

15) Verifica servizio:

Le parti s'incontreranno, con frequenza trimestrale nella prima fase (prima annualità) e semestrale nella seconda fase, per la verifica della buona erogazione del servizio stesso e la valutazione di eventuali ampliamenti, rettifiche o modifiche che si rendessero necessarie.

16) Spese contrattuali:

Tutte le spese inerenti alla stipula della convenzione o ad essa conseguenti sono ad esclusivo carico del COGESA S.p.A.

17) Risoluzione della convenzione:

Il Comune da una parte ed il COGESA dall'altra, hanno la possibilità di recedere dalla convenzione in presenza delle seguenti condizioni:

(A) Il Comune, di fronte a gravi oggettive e continuative inadempienze nell'erogazione del servizio da parte del COGESA, che compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi ha facoltà di risolvere la convenzione. La Giunta Comunale potrà provvedere a proporre al Consiglio Comunale di deliberare la risoluzione della convenzione, dopo aver intimato,

per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r.o Posta Elettronica Certificata, almeno tre volte a distanza di 5 giorni cadauna, di adempiere al servizio secondo le modalità descritte nella medesima. È fatta salva l'azione da parte del Comune per il risarcimento dei danni subiti o subendi.

(B) Il COGESA può risolvere la convenzione nel caso in cui le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione siano per esso onerose oltre quanto già considerato e non vi sia da parte del Comune il pagamento dei corrispettivi dovuti e/o il riconoscimento dei maggiori costi, così come previsto dall'art. 11. È prevista la risoluzione contrattuale anche per grave ritardo nel pagamento dei corrispettivi da parte del Comune, previamente e tempestivamente contestato. La volontà di recedere dalla convenzione dovrà essere comunicata al Comune per PEC o per iscritto, con raccomandata A/R o telegramma, con indicazione del termine ultimo di cessazione del servizio a titolo di preavviso non inferiore a sessanta giorni. Qualora per variate disposizioni normative, per altre cause non dipendenti dal COGESA o a seguito di quanto previsto al punto due del presente articolo, si addivenisse alla risoluzione della presente convenzione, il Comune fin d'ora s'impegna a riacquistare i beni strumentali acquisiti dal COGESA per l'esecuzione dei servizi, esclusivamente per il Comune, al valore d'acquisto dedotte le quote di ammortamento effettuate nel corso degli esercizi precedenti a quello della risoluzione della convenzione stessa, compreso il rateo d'ammortamento dell'anno in corso.

18) Controversie:

Per quando non indicato nella presente convenzione valgono le norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili. Tutte le controversie

derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Sulmona.

19) Responsabilità e garanzie assicurative:

Il Cogesa S.p.A. è responsabile di ogni danno prodotto nell'espletamento del servizio, ovviamente previo accertamento ed addebito della relativa responsabilità, con esonero da ogni responsabilità a carico del Comune di CASTEL DI SANGRO. Le parti si danno atto del fatto che il gestore risulta già munito di idonea copertura assicurativa RCT/O, con un massimale pari ad € 1.500.000,00. La presente convenzione annulla e sostituisce tutti i precedenti rapporti contrattuali in essere. Letto, confermato e sottoscritto.

Cogesa S.p.A

Comune di

CASTEL DI SANGRO

L'Amministratore Unico

Il Responsabile

(Avv. Vincenzo Margiotta)

(_____)

Per espressa approvazione ed accettazione delle clausole di cui ai nn. 3), 6), 7), 10), 11), 12), 16), 17), 18) e 19)

Cogesa S.p.A

Comune di

CASTEL DI SANGRO

L'Amministratore Unico

Il Responsabile

(Avv. Vincenzo Margiotta)

(_____)